



*Città di
San Severino Marche*

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: SERV. SOCIALI

CIG: ZEC24F911F

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 825 DEL 08-09-2018

Oggetto: D.G.C. N. 271 DEL 06/09/2018 GESTIONE DI UNA CORSA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 15/09/2018 30/06/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la seguente relazione del Responsabile del Servizio Servizi alla Persona:

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
SEDE

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 06/09/2018 il Comune di San Severino ha inteso procedere, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio trasporto scolastico per il periodo 15 settembre 2018 - 30 giugno 2019, all'effettuazione di una delle sei corse scolastiche quotidiane in cui è strutturato il suddetto servizio tramite ricorso con procedura in economia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ad un operatore in possesso dei necessari requisiti.

Al fine di garantire quanto sopra detto, si è inteso procedere all'effettuazione del suddetto servizio attraverso un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 ad un operatore in possesso dei necessari requisiti, per il periodo 15/09/2018 - 30/06/2019 nei modi di seguito specificati:

Periodo:

dal 15/09/2018 al 30/06/2019 per i giorni di effettivo calendario scolastico;

Oneri richiesti all'operatore:

L'operatore dovrà garantire giornalmente con proprio personale autista in possesso della Patente D e di "Carta di Qualificazione di Conducente" valida per il trasporto di persone l'espletamento di n. 1 corsa del servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con idoneo automezzo messo a disposizione dal Comune secondo i tragitti e gli orari indicati dall'Ufficio Servizi scolastici di seguito specificati:

CORSA N. 1 - ore settimanali n. 36:

MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle 6:50 alle 9:30;

sabato: dalle 6:50 alle 8:30;



ORARIO CENTRALE: dal lunedì al sabato dalle 12:55 alle 14:15;

ORARIO POMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 17:30;

MANUTENZIONE E PULIZIA MEZZO: n. 3,00 ore settimanali.

Sono compresi tra gli oneri a carico dell'operatore la pulizia settimanale dell'automezzo (n. 3 ore), il carburante, il tagliando periodico, i rabbocchi dei liquidi, l'ingrassaggio albero trasmissione, il controllo pressione degli pneumatici

Visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per il servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto i servizi sono forniti in maniera unitaria, ad un prezzo forfettario

Accertato che per il servizio di cui trattasi è stato chiesto alla Società Cooperativa Sociale Onlus OPERA di Ancona, la quale con nota conservata in atti ha dato la propria disponibilità all'espletamento del servizio al costo complessivo di € 36.600,00 iva 22% compresa.

Ritenuta tale spesa congrua ed adeguata;

Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;



Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto tuttavia di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in quanto la particolare natura, e l'elevato grado di personalizzazione, del servizio non sono riscontrabili in alcuna categoria presente.

Visto che gli operatori economici selezionati non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, a cui risulta necessario derogare alla luce sia della elevata professionalità dimostrata che dei costi. Questi risultano essere in linea, se non addirittura inferiori, a quelli praticati da altri operatori per servizi simili;

Dato atto che le ditte e le società di cui trattasi forniranno ove necessario, le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli



affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Trasporto alunni scuola dell'obbligo a.s. 2018 - 2019
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Gestione di una corsa del servizio trasporto scolastico comunale
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere eseguito entro gg. 5 dall'accettazione del contratto.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

Tenuto conto che il CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente:

- **ZEC24F911F;**

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2018 di verifica degli equilibri di Bilancio – Assestamento di bilancio 2018/2019/2020.

Ritenuto di dover provvedere in merito, si propone quanto segue:

1. Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il servizio a:



Nome affidatario	Coop. Sociale OPERA
C.F.	02036180426
P.I.	02036180426
Sede	Via Saffi, 4 – 60121 Ancona
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Gestione di una corsa del servizio trasporto scolastico comunale
Clausole essenziali	il servizio dovrà essere eseguito entro gg. 5 dall'accettazione del contratto
Strumento di acquisto	fuori MEPA
Importo totale affidamento	€ 36.600,00 iva 22% compresa
CIG	ZEC24F911F
Periodo	15/09/2018 – 30/06/2019

2. di impegnare la spesa di € 36.600,00 al competente capitolo n. 813/00 del bilancio comunale come segue:
 - € 13.484,20 relativa al periodo 15/09/2018 – 23/12/2018;
 - € 23.115,80 relativa al periodo 07/01/2019 – 30/06/2019.
3. Di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto dietro presentazione da parte della Cooperativa di regolare fattura.

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Leonori

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il servizio a:

Nome affidatario	Coop. Sociale OPERA
C.F.	02036180426
P.I.	02036180426
Sede	Via Saffi, 4 – 60121 Ancona
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Gestione di una corsa del servizio trasporto scolastico comunale



Clausole essenziali	il servizio dovrà essere eseguito entro gg. 5 dall'accettazione del contratto
Strumento di acquisto	fuori MEPA
Importo totale affidamento	€ 36.600,00 iva 22% compresa
CIG	ZEC24F911F
Periodo	15/09/2018 – 30/06/2019

4. di impegnare la spesa di € 36.600,00 al competente capitolo n. 813/00 del bilancio comunale come segue:
 - € 13.484,20 relativa al periodo 15/09/2018 – 23/12/2018;
 - € 23.115,80 relativa al periodo 07/01/2019 – 30/06/2019.
3. Di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto dietro presentazione da parte della Cooperativa di regolare fattura.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
6. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;



8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell' esercizio 2018.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 08-09-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 08-09-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 08-09-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 08-09-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 06-10-18 al 20-10-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 22-10-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario